



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA GALLURA NORD-EST SARDEGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 48 del 30/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI 2026.

L'anno 30/07/2026, addì trenta del mese di Luglio alle ore 17:00 , nella sede comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Nadia Matta il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	Matta Nadia	X		10	Serra Claudia		X
2	Coppi Samanta	X		11	Villani Sandro Giovanni	X	
3	Cirotto Tiziana	X		12	Sardo Paolo	X	
4	Alluttu Alessandro	X		13	Pisciottu Stefano Ilario	X	
5	Nicolai Domenico	X		14	Visicale Tomaso	X	
6	Mura Antonio	X		15	Battino Ilaria Tiziana	X	
7	Muntoni Maurizio	X		16	Giagoni Dario	X	
8	Satta Ambra	X		17	Pilia Andrea	X	
9	Scolafurru Fabrizio		X				

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Debora Rita Fonnesu.

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Il Sindaco, constatato - previo appello nominale effettuato dal Segretario Generale - che gli intervenuti sono in numero legale - (presenti n. 15 e assenti n. 2 componenti il Consiglio Comunale, come indicato nel prospetto che precede) dichiara formalmente aperti i lavori consiliari e dispone per l'esame del primo argomento iscritto all'ordine del giorno, avente per oggetto: **"APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI 2026"**.

Si da atto, che il processo verbale stilato sugli argomenti trattati, in corso di redazione, ne viene omessa al momento la materiale allegazione, senza però escludere che il medesimo verbale, debitamente sottoscritto, è e resta pubblico e nella disponibilità generale dal momento che il

medesimo sarà oggetto di deposito nell'ufficio della Segreteria Generale e contestualmente verrà assicurata della stessa pubblicazione all'Albo Pretorio online.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione - avente per oggetto "**APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI 2026.**" - alla quale si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte emotiva e dispositiva del presente provvedimento;
Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano:

componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 10;

Voti favorevoli: n.10 (Alluttu, Cirotto, Coppi, Matta, Muntoni, Mura, Nicolai, Sardo, Satta e Villani)

Astenuti: n. 5 (Battino, Giagoni, Pilia, Pisciotto e Visicale)

D E L I B E R A

Di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l'unita proposta di deliberazione – avente per oggetto “

Vista l'allegata proposta di deliberazione - avente per oggetto "**APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI 2026.**"

– che si inserisce nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano:

componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 10;

Voti favorevoli: n.10 (Alluttu, Cirotto, Coppi, Matta, Muntoni, Mura, Nicolai, Sardo, Satta e Villani)

Astenuti: n. 5 (Battino, Giagoni, Pilia, Pisciotto e Visicale)

D E L I B E R A

-) Di dichiarare, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, il tributo sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione del tributo sui Rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- che la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- che la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- che la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- che l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il medesimo;

PRESO ATTO che con la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2026-2029, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione dei costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-3**), quali:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2026-2029 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di

accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;

- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione *infra*-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

TENUTO CONTO che nel territorio del Comune di Santa Teresa Gallura non è presente, né operante alcun Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, in quanto il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è gestito dall'Unione dei Comuni Alta Gallura, sulla base di delega conferita ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, che svolge pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente, di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che determina termini speciali rispetto a quelli generali ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;*

VISTA la Determina della stessa ARERA n. 1/2025 – DTAC del 07.11.2025 di approvazione degli schemi tipo degli atti inerenti la proposta tariffaria con la quale è stato anche messo a disposizione il Tool di calcolo per la redazione del PEF 2026-2029;

CONSIDERATO che la citata Delibera ARERA n. 363 prevede che le tariffe TARI siano approvate con cadenza annuale;

PRESO ATTO che la stessa ARERA, in relazione al PEF quadriennale, per le annualità successive alla prima prevede:

- o un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- o una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF;

VISTI:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che ha dato attuazione alla direttiva UE n. 2018/851 da cui è derivata, tra l'altro, una diversa definizione dei "rifiuti speciali".

RILEVATO che il metodo tariffario MTR-3 prevede, in circostanze ordinarie, una revisione infra periodo del PEF quadriennale, unicamente con cadenza biennale e dunque, nel caso di specie, proprio nell'anno 2028;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del 30.07.2026 il Comune di Santa Teresa Gallura ha operato la presa d'atto del PEF 2026-2029, approvato e trasmesso dall'Unione dei Comuni Alta Gallura, quale Ente territorialmente competente per la gestione delle attività relative alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti;

TENUTO CONTO che le tariffe TARI si suddividono in:

- **Domestiche:** determinate applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti (ex Legge 147/2013, art. 1 comma 652) , determinate anche in applicazione dei principi di cui al punto 4.1, allegato 1), del DPR 27 aprile 1999, n. 158. Il parametro unitario al metro quadro di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 507/1993 della tariffa per le utenze domestiche è in tal modo determinata anche in relazione al numero degli occupanti, al fine di tener conto anche dei principi di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati in questa deliberazione, fermo restando che il richiamo al citato DPR 158/99, deve intendersi ai soli principi base ispiratori del citato Decreto, con conseguente facoltà dell'Ente locale di discostarsi dai parametri minimi e massimi, contenuti negli allegati del medesimo. Tuttavia, ai sensi del comma 652, deve ritenersi ammessa anche l'adozione di una tariffa unitaria, c.d. "monomia", parametrata, anche per la quota variabile, alla superficie occupata espressa in metri quadrati.

- **Non domestiche:** per le quali la tariffa si compone di:

- una parte fissa, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ferma l'assoluta facoltà del comune di scostarsi, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. 158/99;
- una parte variabile determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari.

Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a superfici operative accessorie degli immobili, a cui le stesse sono asservite, applicando un importo percentuale inferiore rispetto a quello previsto per la relativa categoria;

CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe delle utenze domestiche condotte da persone fisiche residenti, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, mentre per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti non commerciali (senza scopo di lucro), diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella denuncia di occupazione o, in assenza di comunicazione, quello di numero un occupante per ogni 25 mq. di superficie. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, ovvero dalla consistenza del nucleo familiare fiscale risultante presso l'Anagrafe Tributaria (Banca dati Punto Fisco), ovvero da altre informazioni in qualunque modo acquisite.

PRESO ATTO che è necessario inserire nel calcolo reale dei costi da ripartire alle utenze l'ammontare dei costi che non vengono contabilizzati in via diretta all'interno del PEF, per un totale di euro 3.170,00 (contributo MIUR-TARI);

DATO ATTO

- che l'importo del PEF per l'anno 2026 è di euro 2.849.486,00 e che, al netto dell'importo sopra riportato (arrotondato all'unità di euro) e per il solo calcolo delle tariffe, è pari ad **euro 2.631.542,00**, di cui € 913.276,00 per la parte fissa ed € 1.718.266,00 per la parte variabile;

- che tale importo sarà pertanto ripartito tra le utenze come stabilito dalla delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025 (c.d. MTR-3);

VISTO che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "*L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali*";

CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe TARI, in base a quanto disposto dall'articolo 1 comma 652 della Legge 147/2013, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di utilizzare criteri alternativi rispetto quelli indicati dal D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo e nel rispetto di quanto citato dallo stesso D.P.R. 158/1999 al comma 2 dell'articolo 4 in cui si prevede che l'ente locale, nella determinazione delle tariffe, ripartisce i costi complessivi del servizio utilizzando criteri razionali;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare l'introduzione di alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- E' possibile introdurre una specifica riduzione percentuale forfetaria di superficie ai locali pertinenziali alle abitazioni, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999;
- Più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999, e/o con la possibilità di utilizzare - altresì - i coefficienti per la determinazione della TARI di cui al DPR N. 158/1999 in misura superiore o inferiore sino al 50% delle soglie minime e massime indicate dal metodo normalizzato di cui al medesimo decreto;

Precisato che le tariffe determinabili attraverso l'applicazione non adeguata e non mediata dei criteri e dei parametri medi, di cui al citato DPR 158/1999 (*c.d. Metodo Normalizzato*), risulterebbero particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, bar, caffè, pasticceria, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario, anche per l'anno 2026, confermare gli interventi già operati sulle tariffe delle annualità precedenti, per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie, a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

ATTESO che la Tari non impone, per l'anno 2026, la stringente pedissequa applicazione dei criteri e coefficienti numerici di cui agli allegati tecnici del D.P.R. n. 158/1999 in quanto, l'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1093, della legge n. 145/2018, prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, anche per l'anno di imposta 2026, l'applicazione di una tariffa unitaria parametrata alle superfici occupate anche in relazione alla quota variabile della tariffa, nonché l'adozione dei coefficienti, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

RITENUTO pertanto opportuno adattare alla realtà locale, desunta anche dai dati aggregati in possesso dell'Ufficio Ambiente, i coefficienti di produttività di rifiuti per metro quadrato, propri delle diverse categorie di utilizzo dei locali e delle aree delle utenze non domestiche, ad esclusione delle seguenti categorie:

- Cat 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti nel periodo invernale per effetto della mancanza delle presenze turistiche estive e del conseguente possibile sovradimensionamento delle superfici occupate rispetto a quelle utilizzate pienamente (Kc e Kd minimo, meno 50%);
- Cat 24 (Bar, caffè, pasticceria), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti nel periodo invernale per effetto della mancanza delle presenze turistiche estive e del conseguente possibile sovradimensionamento delle superfici occupate rispetto a quelle utilizzate pienamente (Kc e Kd minimo, meno 50%);
- Cat 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti per parziale auto-smaltimento attraverso compostiere o similia (Kc e Kd minimo, meno 50%);

RILEVATO che i costi totali del servizio sono stati attribuiti alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in misura pressoché analoga a quella rilevata nelle tariffe delle annualità precedenti, e sinora costantemente confermato, 65,80% alle utenze domestiche e 34,20% alle utenze non domestiche, percentuale non significativamente difforme a quella che sarebbe stata stimata sulla base delle quantità teoriche dei rifiuti prodotti dalle diverse tipologie di utenze;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, in particolare nei confronti dell'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, della legge n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che possiedono, occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%, limitatamente alle fattispecie nelle quali il tributo risulti non assorbito dal canone unico patrimoniale in vigore dal 01/01/2021;

VISTO il prospetto delle tariffe anno 2026 elaborato dal Servizio Tributi (All. A) sulla scorta del citato Piano Finanziario, dando atto che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo del servizio;

CONSIDERATO che a fronte di quanto esposto si ritiene opportuno approvare per l'anno 2026 il prospetto delle categorie e delle tariffe TARI che si allega alla presente deliberazione (allegato A);

DATO ATTO che ai sensi del d. Lgs 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalla tariffa provinciale, che ad oggi è pari al 5 per cento;

DATO ATTO che, come previsto dalla delibera Arera 386/2023, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalle due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1,a, nella misura di **0,10** euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (UR2,a, nella misura di **1,5** euro/utenza). Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

DATO ATTO altresì che, come previsto dalla delibera Arera N° 133/2025/R/RIF del 01/04/2025, alle tariffe così determinate è necessario applicare un ulteriore incremento dato dalla componente perequativa applicabile a ciascuna utenza, domestica e non domestica, del servizio di gestione dei

rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti (UR3, a, nella misura di **6,00** euro/utenza);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE**, per l'anno 2026, le categorie e le tariffe (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche e non domestiche del Tributo rifiuti (TARI), come indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione (Allegato A), per costituirne parte integrante e sostanziale, determinate sulla base Piano Economico Finanziario TARI per il periodo 2026-2029, elaborato e trasmesso al Comune di Santa Teresa Gallura dall'Unione dei Comuni Alta Gallura, quale Ente Territorialmente Competente, nella colonna riferita all'anno 2026, predisposto sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti 3 disciplinato dall'ARERA con la Deliberazione, n. 397/2025/R/RIF e successive integrazioni.
- 2. DI DARE ATTO** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, con l'aliquota del cinque per cento deliberata dalla Provincia Gallura Nord Est Sardegna.
- 3. DI DARE ALTRESI' ATTO** che, come previsto dalla delibera Arera 386/2023, dal 1° gennaio 2024, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica l'incremento dato dalle due componenti perequative, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1,a, nella misura di 0,10 euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (UR2,a, nella misura di 1,5 euro/utenza). Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza.
- 4. DI DARE ATTO** che, come previsto dalla delibera Arera N° 133/2025/R/RIF del 01/04/2025, dal 1° gennaio 2025, alle tariffe così determinate è necessario applicare altresì l'ulteriore incremento dato componente perequativa applicabile a ciascuna utenza, domestica e non domestica, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione del corrispettivo dovuto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti (UR3,a, nella misura di 6,00 euro/utenza).

- 5. DI STABILIRE** allo stesso modo che la tariffa applicabile ai locali pertinenziali delle abitazioni, deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile), pari ad una riduzione forfettaria di superficie tassabile del 50%, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
- 6. DI STABILIRE INOLTRE** che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, limitatamente alle fattispecie nelle quali il tributo risulti non assorbito dal canone unico patrimoniale in vigore dall'anno 2021, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale TARI, rapportata ai giorni di utilizzo del servizio e maggiorata del 100%.
- 7. DI STABILIRE ALTRESI'** che il pagamento della TARI per l'anno 2026, avverrà in numero 04 (quattro) rate scadenti rispettivamente:
- 1° rata acconto 2026 15 Giugno 2026 (termine stabilito con delibera di CC n. 16 del 23.04.2026);
 - 2° rata acconto 2026 01 Settembre 2026 (termine stabilito con delibera di CC n. 16 del 23.04.2026);
 - 1° rata saldo 2026 02 Novembre 2026;
 - 2° rata saldo 2026 04 Gennaio 2027;
- o con pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza del 14 Dicembre 2026.
- 8. DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
- 9. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, allo scopo di comunicare tempestivamente ai contribuenti gli importi dovuti a titolo di TARI.

Letto, confermato e sottoscritto, il presente verbale di deliberazione:

- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- E' completo dei pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- Sarà affisso all'Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all'art.124 del D.Lgs n.267/2000 ed all'art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo consiliari;
- Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente" nei casi e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia stato così dichiarato ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

IL Sindaco

Nadia Matta

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005)

IL Segretario Comunale

Debora Rita Fonnesu

ALLEGATO " A " ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 48 DEL

30/07/2026

UTENZE DOMESTICHE – Comuni oltre 5.000 abitanti

Nucleo familiare	Totale taxa Euro
1	2,35
2	3,05
3	3,07
4	3,11
5	3,13
6	3,16

UTENZE NON DOMESTICHE – Comuni oltre 5.000 abitanti

	ATTIVITA'	Parte fissa	Parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,522	0,875
2	Cinematografi e teatri	1,284	1,753
3 A	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,568	0,810
3 B	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,986	1,376
3 C	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,871	2,576
3D	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,108	2,105
3E	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,394	5,993
3F	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,446	4,709
3G	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,681	3,673
3H	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,658	2,287
3I	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,270	1,761
3L	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,882	6,656

3M	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,507	6,146
4A	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,510	0,480
4B	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,986	1,164
5	Stabilimenti balneari	2,629	0,554
6	Esposizioni, autosaloni	1,827	2,449
7	Alberghi con ristorante	0,346	3,815
8	Alberghi senza ristorante	0,971	2,732
9	Case di cura e riposo	1,352	2,813
10	Ospedale	4,689	6,063
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,704	5,222
11A	Studi professionali di commercialisti, ingegneri ,architetti, geometri, medici, amministratori di condominio	2,704	5,222
12	Banche e istituti di credito	4,924	3,748
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	2,409	5,947
13A	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	2,328	5,850
13B	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	1,454	4,802
13C	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,890	1,410
13D	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	1,049	4,317
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	4,410	7,112
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5,299	3,986
16	Banchi di mercato durevoli	2,741	8,105

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere estetista	1,830	1,550
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	0,564	0,920
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,553	0,840
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,723	2,344
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,548	2,935
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,137	5,638
22A	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,892	6,666
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,840	5,187
24	Bar, caffè, pasticcerie	4,920	6,676
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,492	6,062
25A	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,807	5,123
25B	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,285	5,778
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,404	6,069
26A	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,273	7,231
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,528	4,856
27A	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,460	3,401
28	Ipermercati di generi misti	3,495	6,928
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,705	6,962
30	Discoteche, night club	5,645	1,428